



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità di governo da lui delegata, le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 10-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge, che prevede per l'anno 2021 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO, altresì, il medesimo comma 2 dell'articolo 10-*bis* del predetto decreto-legge, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di erogazione del suddetto contributo a fondo perduto;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport, signora Valentina Vezzali;

DECRETA

Art.1
(*Oggetto e finalità*)

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità indicate dalla legge, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 1.000.000,00.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 2

(Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo)

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 2, sono gli enti organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP per l'anno 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.
3. Il Dipartimento per lo sport rende disponibile apposita modulistica, reperibile sul sito www.sport.governo.it, tramite la quale i potenziali beneficiari elencheranno le categorie di spese sostenute in riferimento ai costi diretti organizzativi con i relativi importi; tale modulistica è trasmessa al medesimo Dipartimento nei termini di cui all'articolo 4.
4. Le richieste di erogazione del contributo, a ristoro dei costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 4.
5. Il Dipartimento per lo sport verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 4 delle richieste di contributo ricevute; controlla che le spese siano state sostenute nell'ambito dell'organizzazione di eventi inseriti nel calendario ufficiale della stagione 2021 del campionato del mondo di MotoGP.
6. Il Dipartimento per lo sport riceve dai potenziali beneficiari la modulistica di cui al comma 3 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di contributo, nei termini di cui all'articolo 4, e provvede successivamente a determinarne l'ammontare.
7. I contributi per i soggetti di cui al comma 1 verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore al tetto massimo di spesa indicato dall'articolo 10-bis, comma 2, del predetto decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
8. A seguito della chiusura della procedura indicata ai precedenti commi, in caso di risorse non assegnate, le stesse restano nella disponibilità del Dipartimento per lo sport e verranno ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità politica con delega allo sport, per le medesime finalità di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 3 *(Spese ammissibili)*

1. Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, sostenute per l'organizzazione di eventi del campionato del mondo di MotoGP relativi alla stagione 2021, soggetti al divieto di presenza del pubblico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Con successivo atto del Capo del Dipartimento per lo sport è pubblicata la modulistica di cui all'articolo 2, comma 3, riportante le categorie di spese ritenute ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4 *(Termini)*

1. Le richieste di accesso al contributo dovranno pervenire al Dipartimento per lo sport secondo le modalità già indicate all'articolo 2, comma 2, entro 30 giorni dalla pubblicazione della modulistica riportante l'elenco delle spese ritenute ammissibili sul sito www.sport.governo.it.

Art.5 *(Controllo e Rendicontazione)*

1. Il Dipartimento per lo sport eroga le risorse agli enti organizzatori di cui all'articolo 2, comma 1, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta relativa alle spese ammissibili di cui all'articolo 3. L'elenco dei giustificativi delle spese sostenute dovrà essere distinto per le singole tipologie di voci e accompagnato da copia delle fatture o di analoghi documenti contabili quietanzati.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

